



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***Obbligo di indirizzo pec per gli amministratori***

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

## Reti di imprese

Scopri di più

L'[\*\*articolo 1, comma 860, L. 207/2024\*\*](#), modificando l'[\*\*articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012\*\*](#), ha introdotto l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del **domicilio digitale** (pec) degli **amministratori** di imprese costituite in **forma societaria**.

Con la **Nota n. 43836 del 12.3.2025** (d'ora in poi anche la “**Nota**”) il Mimit ha fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, volti a fornire indicazioni operative alle **Camere di commercio** in vista della corretta ed efficace applicazione delle **nuove disposizioni normative**.

Sotto il profilo soggettivo, il **nuovo obbligo riguarda le imprese costituite in forma societaria** con la conseguenza che:

- sono tenute ad osservare l'adempimento tutte le **società**, sia di **capitale che di persone**, che svolgono **un'attività d'impresa**;
- sono invece **escluse** dalla novità:
  1. le società alle quali è precluso lo svolgimento di un'attività commerciale, come le **società semplici**, salvo le società semplici **esercenti attività agricola**, oppure le **società di mutuo soccorso**;
  2. i **consorzi**, anche con attività esterna, nonché le **società consortili**;
  3. gli **enti giuridici non costituiti in forma societaria** o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.

La Nota precisa che rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo anche le **reti d'impresa**, quando creano un **fondo patrimoniale comune**, svolgono **un'attività commerciale rivolta a terzi** e, quindi, possono iscriversi nella **Sezione ordinaria del Registro imprese**, acquisendo soggettività giuridica.

Con riferimento ai soggetti il cui recapito di posta elettronica certificata deve costituire l'oggetto della comunicazione al Registro Imprese, a parere del Mimit, deve adottarsi un'interpretazione **estensiva** della norma, tale da far ritenere che il termine “**amministratori**”



faccia ampio riferimento alla **funzione di gestione dell'impresa**. Ne consegue che vanno ricompresi nell'obbligo anche i **liquidatori** della società.

È importante tener conto che l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata della società risulta **impedita** dalle disposizioni emanate con la direttiva ministeriale del 22 maggio 2015, ove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle imprese è “*nella titolarità esclusiva della medesima*”, dovendosi in caso contrario **ritenere non legittimamente effettuata l'iscrizione stessa**.

Pertanto, l'**indirizzo pec dell'amministratore deve essere diverso rispetto all'indirizzo pec della società**. Inoltre, in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa, va iscritto un **indirizzo pec per ciascun amministratore**. Quantomeno, il soggetto che ricopre l'incarico di amministratore per **più società** può scegliere di utilizzare un **unico indirizzo pec**, fatta salva la possibilità di comunicare più indirizzi pec “associati” alle **diverse società di cui è amministratore**.

Per quanto riguarda la **decorrenza** dell'obbligo, atteso che la norma **è entrata in vigore l'1.1.2025**:

- le **imprese costituite dall'1.1.2025**, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al Registro Imprese successivamente a questa data, devono assolvere l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo pec dell'amministratore **contestualmente al deposito della domanda di iscrizione** al Registro Imprese;
- le **imprese che risultano già costituite all'1.1.2025** devono assolvere l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo pec dell'amministratore entro il **6.2025**, termine individuato e ritenuto opportuno dal Mimit nel silenzio del dato normativo.

Peraltro, la scadenza del 30.6.2025 rileva anche per regolarizzare la posizione dell'impresa che ha comunicato lo **stesso indirizzo** pec per sé e per l'amministratore.

Ad ogni modo per l'iscrizione e variazione dell'indirizzo pec dell'amministratore nel Registro Imprese non è dovuta **l'imposta di bollo** né i **diritti di segreteria** al pari dell'iscrizione e variazione dell'indirizzo pec dell'impresa.

L'**omessa** comunicazione dell'indirizzo pec dell'amministratore comporta:

- il **blocco** dell'*iter* istruttorio della **domanda presentata** (ad esempio, per il rinnovo dell'amministratore). In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, **pena il rigetto della domanda**;
- l'irrogazione della **sanzione** di cui all'[\*\*articolo 2630, cod. civ.\*\*](#), da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata **entro 30 giorni dal termine prescritto**.

